



ASSOLOMBARDA

Addì 9 giugno 2010 in Milano

Tra

l'Assolombarda nella persona del Sig. Fausto Panizzi che assiste la società **ALCATEL-LUCENT ITALIA S.p.A.** presente nella persona del Sig. Giorgio Chiovini

e

la **FIM-CISL** rappresentata dal Sig. Emilio Lonati,
la **FIOM-CGIL** rappresentata dal Sig. Fabrizio Potetti,
e la **UILM-UIL** rappresentata dal Sig. Adolfo Rocchetti,

assistite dalle strutture provinciali territorialmente competenti e dal **Coordinamento sindacale nazionale R.S.U. FIM-FIOM-UILM**

Premesso che:

- l'Azienda ha attivato, tramite Assolombarda, in data 27 aprile 2010, con raccomandata Prot. n. A990-FP/pfe, la procedura di riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 della legge 223/91, finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di n. 52 lavoratori, strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze dell'Azienda stessa;
- a detta comunicazione hanno fatto seguito incontri fra le Parti, a livello nazionale, al fine di procedere, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 223/91, all'esame della situazione aziendale;
- nel corso dei suddetti incontri l'Azienda ha illustrato approfonditamente le cause dell'eccedenza strutturale di personale, nonché, motivandolo, ogni altro aspetto e problematica così come previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 223/91 così come integrato dal D.Lgs. 26.5.1997, n. 151;

tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue:

- 1) L'Azienda provvederà, con decorrenza graduale, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, esercitando così la facoltà di deroga dei termini, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 236/93, a comunicare a ciascun lavoratore individuato la risoluzione del rapporto di lavoro.
- 2) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della 223/91, le Parti convengono che l'individuazione dei lavoratori con cui verrà risolto il rapporto di lavoro avverrà in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del



ASSOLOMBARDA

complesso aziendale dando priorità ai lavoratori identificati sulla base del seguente criterio:

- lavoratori che maturino il possesso dei requisiti per la percezione di un trattamento di quiescenza (pensione di anzianità e/o vecchiaia) entro il periodo di percezione del trattamento individuale di mobilità o al termine del medesimo.

- 3) La distribuzione territoriale dei 52 lavoratori collocabili in mobilità è evidenziata nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente verbale. Le Parti si riservano di procedere, a seguito di verifica della situazione aziendale e, comunque, entro il 30 novembre 2010, ad ulteriore e definitiva distribuzione, per territorio e per profilo professionale.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente espletato ed esaurito, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'art. 5, comma IV, della legge 223/91 così come modificato dall'art. 8, comma I, della Legge 236/93, la procedura di cui all'art. 4 della Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Assolombarda

p. Alcatel-Lucent Italia S.p.A.

p. le OO.SS.II.

p. le R.S.U.


all. accordo del 9 giugno 2010

ESUBERI

	addetti produzione	addetti servizi tecnici e installaz.	addetti serv. comm.li	addetti serv.amm.ivi e ausiliari	TOTALE
VIMERCATE - ROMA - Sedi periferiche (*)		26	4	11	41
RIETI		5			5
TRIESTE	5			1	6
TOTALE	5	31	4	12	52

(*) Province INTERESSATE:

BARI, BERGAMO, CATANZARO, FIRENZE, FOGGIA, GENOVA, LECCE, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, SALERNO



Milano, 9 giugno 2010

Tra

la Direzione Alcatel-Lucent Italia S.p.A.

e

le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, presente il Coordinamento nazionale RSU FIM-FIOM-UILM

Premesso che


- Al fine di risolvere i problemi di riduzione costi evidenziati in sede di sottoscrizione dell' Accordo stipulato in data odierna presso Assolombarda, si conferma che l'Azienda darà priorità a tutte le misure di contenimento delle attività decentrate e del lavoro straordinario.

si definisce che

al personale collocato in mobilità in base all'accordo sottoscritto in data odierna, si applicheranno le modalità operative delle precedenti collocazioni in mobilità, che prevedono l'applicazione del principio della "non opposizione" (si vedano: accordi 13.12.2006, 16.5.2005, 13.10.2004, 12.2.2002, 30.3.1998 e precedenti riferimenti).

Letto, confermato e sottoscritto.


p. Alcatel-Lucent Italia S.p.A.



p. le OO.SS.LL.



p. le R.S.U.



Milano, 9 giugno 2010

Spett. li
Segreterie Nazionali
FIM-CISL
FIOM-CGIL
UILM-UIL

Oggetto: Accordo del 9 giugno 2010 (mobilità "ordinaria")

Qualora intervenissero, dopo il collocamento in mobilità e prima dell'effettivo pensionamento, modificazioni al regime pensionistico vigente tali da posporre la data del pensionamento stesso, sarà assicurato un intervento economico pari all'importo della pensione per tutto l'eventuale periodo di maggiore attesa della maturazione effettiva e all'importo dei contributi volontari eventualmente necessari per raggiungere la nuova anzianità contributiva ove richiesta. Si provvederà a dedurre dal calcolo così effettuato l'importo dell'indennità di mobilità eventualmente percepita per il periodo successivo alla data di diritto alla pensione originariamente prevista.

Distinti saluti.

ALCATEL-LUCENT ITALIA S.p.A.

